



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione N. 26

Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 16-07-2014

OGGETTO: Conferma aliquote Imu - Anno 2014

L'anno Duemilaquattordici addì Sedici del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTI	ASSENTI
MAGNABOSCO DINO (Sindaco)	PERLOTTO ANITA (Consigliere)
CRACCO ANNA (Consigliere)	
PIVOTTO MATTEO (Consigliere)	
VALENTE STEFANO (Consigliere)	
SINICO ROBERTA (Consigliere)	
MARASCHIN SERGIO (Consigliere)	
CAPITANIO CARLO (Consigliere)	
CLERICI MARIANNA (Consigliere)	
CASAROTTO GINO (Consigliere)	
ZANUSO ALBERTO (Consigliere)	
MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere)	
CUMERLATO FRANCO (Consigliere)	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.

Il Signor MAGNABOSCO DINO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

OGGETTO: Conferma aliquote Imu - Anno 2014

PROPOSTA DI DELIBERA N. 15

L'Assessore al Bilancio Sig.ra Cracco Anna;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così come modificato dal decreto legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge 02.05.2014, n. 68, ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l'abitazione principale, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito:

-) dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
-) dal decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
-) dal decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85,
-) dal decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
-) dal decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;
-) dal decreto legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge 02.05.2014, n. 68;

TENUTO CONTO altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta, con la quale sono state approvate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014;

RILEVATO CHE unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014 ed anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, con le esclusioni espressamente previste dalla specifica normativa;

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1-3-5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del decreto legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 9 del citato decreto legge n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato decreto legge n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino al 1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, decreto legge n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato:

-) che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
-) che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
-) che ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al primo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

-) che con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/2014, è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso atto altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliere le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliere è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; e che l'organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole in data 25 giugno 2014;

Preso atto altresì che la commissione regolamenti nella seduta dell'8 luglio 2014 ha espresso il proprio parere;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali anno 2014;

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

RITENUTO, per quanto concerne l'IMU, di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni:

Descrizione immobili	ALIQUOTE per mille	DETRAZIONI in €	NOTE
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1-8-9 e relative pertinenze	Esente Art. 13 decreto legge 201/2011	0,00	Esente Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale in categoria catastale A/1-8-9 e relative pertinenze	4,00	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
D (escluso D10)	9,3	0,00	Di cui gettito a favore dello Stato pari al 7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	0,00	Fabbricati rurali strumentali Non soggetti al tributo Imu -comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147
Terreni agricoli	7,6	0,00	
Aree edificabili	9,3	0,00	
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,3	0,00	

DATO ATTO che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come si può evincere dal prospetto sotto riportato:

Descrizione Immobili	ALIQUOTE IMU per mille	ALIQUOTE TASI per mille	TOTALE per mille	Max consentito per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,00	1,3	1,3	2,50 (0+2,5)
Abitazioni principali in categoria catastale A1/-A/8-A/9 e relative pertinenze	4,00	1,3	5,3	6,00 (4+2)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti Co. 708 L. 147/2013	1,0 Co. 678 l. 147/2013	1,00	1,00
D (escluso D10)	9,30	1,30	10,60	10,60
Terreni agricoli	7,60	Esclusi	7,60	10,60
Aree edificabili	9,30	1,30	10,60	10,60
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,30	1,30	10,60	10,60

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

VISTO:

- la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 147/2013;
- il decreto legge n. 16/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Propone al consiglio comunale di deliberare quanto segue

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare, per l'anno 2014, per l'Imu, le seguenti aliquote e detrazioni:

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTE per mille	DETRAZIONI in €	NOTE
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1-8-9 e relative pertinenze	Esente Art. 13 decreto legge 201/2011	0,00	Esente Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale in categoria catastale A/1-8-9 e relative pertinenze	4,00	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
D (escluso D10)	9,3	0,00	Di cui gettito a favore dello Stato pari al 7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	0,00	Fabbricati rurali strumentali Non soggetti al tributo Imu -comma 788 della legge 27.12.2013, n. 147
Terreni agricoli	7,6	0,00	
Arce edificabili	9,3	0,00	
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	9,3	0,00	

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

4) di dare atto che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come sopra dimostrato;

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda la Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;


6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio

Cracco Anna

Montebello Vicentino, -- 1 LUG. 2014




Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Montebello Vicentino, -- 1 LUG. 2014




AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile
Impegno n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Montebello Vicentino, -- 1 LUG. 2014



FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

OGGETTO: Conferma aliquote Imu - Anno 2014

L'Assessore Anna Cracco, illustra l'argomento secondo quanto riportato nell'allegata proposta di delibera dando atto che, comunque, si tratta di conferma delle aliquote IMU già applicate per l'anno 2013.

La consigliera Maggio Maria Grazia dichiara che il suo voto sarà di astensione, non perché contraria alla conferma delle aliquote dell'anno 2013, ma perché intende porre l'attenzione sul fatto che il patrimonio edilizio del comune di Montebello Vicentino è in gran parte costituito da capannoni artigianali e che, pertanto, questa imposta va ad aggravare la situazione di crisi che sta attraversando l'imprenditoria del piccolo artigiano che costituisce la nervatura economica della nostra zona. Pertanto chiede che, in sede di approvazione del bilancio di previsione del prossimo anno, si ponga un occhio di attenzione per questo tipo di immobili.

Il consigliere Alberto Zanuso dichiara che, come già fatto presente anche in precedenti sedute consiliari, bisognerebbe introdurre la possibilità di esonerare dalla tassazione IMU quegli immobili abitati da anziani o dati in uso ai figli o ai genitori. Invita pertanto a valutare tale proposta.

Il consigliere Franco Cumerlato, dichiara di condividere quanto già espresso dal consigliere Zanuso e, pertanto, il suo voto sarà di astensione.

L'assessore Anna Cracco, nel confermare che il consigliere Zanuso, in sede di commissione regolamenti aveva fatto presente tali considerazioni a cui, comunque, la nuova amministrazione non intende sottrarsi, ritiene però che costituisce un impegno che dovrà essere esaminato in sede di approvazione del prossimo bilancio di previsione, previa valutazione dei casi esistenti. Dichiara inoltre di essere d'accordo anche con la consigliera Maggio Maria Grazia in ordine ad una minore tassazione per i capannoni dei piccoli imprenditori. Anche questa fattispecie potrà, però, essere valutata in sede di predisposizione del prossimo bilancio di previsione, tenendo conto comunque che, nell'ambito di una coperta molto corta, bisognerà ragionare sui costi dei servizi e sulle reali possibilità della loro copertura finanziaria.

Il Sindaco ribadisce anch'egli di impegnarsi, come già detto in sede di commissione regolamenti, a valutare la possibilità di introdurre per il prossimo anno l'esonero totale o parziale degli edifici dati in comodato d'uso ai figli o ai genitori, previo esame dei casi concreti che emergeranno.

Conclusa la discussione il Sindaco invita poi a votare.

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

OGGETTO: Conferma aliquote Imu - Anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Voti favorevoli n. 9 (gruppo di maggioranza)

Astenuti n. 3 (consiglieri Zanuso Alberto, Maggio Maria Grazia e Cumerlato Franco).

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti: favorevoli n. 9 (gruppo di maggioranza), astenuti n. 3 (consiglieri Zanuso Alberto, Maggio Maria Grazia e Cumerlato Franco), espressi per alzata di mano.

ASSOCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA
ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il Revisore dei Conti

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

RITENUTA

la propria competenza in ordine all'espressione del parere per quanto previsto dalla proposta di approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014;

VISTI

- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
- la Legge n.147 del 27 dicembre 2013;

ESPRIME

per quanto di competenza il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014.

Montebello Vicentino, 25 GIU. 2014

IL REVISORE
Dott. Sandro Tregnago



Comune di Montebello Vic.
Prot. 20140006711 Data 25-06-2014
Cat. 4 Cla. 3 Fas. 0
RAGIONERIA A




FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE

OGGETTO: Conferma aliquote Imu - Anno 2014

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Magnabosco Geom. Dino



Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione dal **30 LUG. 2014** per 15 giorni consecutivi.

Montebello Vicentino, **30 LUG. 2014.**



Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi dell'art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il _____

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi

